REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24132** del registro di Segreteria, promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

AGUGLIA UMBERTO (cod. fisc.: GGLMRT54L03H224L), nato a Reggio Calabria il 3 luglio 1954 ed ivi residente in via Giuseppe De Nava, n. 40, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Alfredo Gualtieri (cod. fisc.: GLTLRD49M10C35P), del foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48 (p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it; fax n. 0961.747864);

- convenuto -

nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e l'avv. Alfredo Gualtieri per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato il 24 dicembre 2024, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti della prof. Umberto Aguglia per un presunto danno erariale, pari ad euro 392.954,10, cagionato all'Università "Magna Gr*ae*cia" di Catanzaro, oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.

2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Reggio Calabria, ricevuta il 26 giugno 2020, con la quale l'organo investigativo ha rappresentato che il convenuto avrebbe svolto, senza autorizzazione, attività professionale *extra* istituzionale incompatibile con il proprio impegno lavorativo di docente a tempo pieno presso l'ateneo di Catanzaro. L'attività libero professionale sarebbe consistita, infatti, nell'effettuare visite specialistiche presso il proprio studio privato dal 2013 al 2018, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980. Dopo l'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il P.M. contabile ha concluso che "*lo svolgimento di attività medico libero-professionale, consistente nel porre in essere visite specialistiche presso uno studio medico privato (come provato dai registri iva e dalle ricevute fiscali), sia attività assolutamente incompatibile con l'impegno di Professore ordinario in regime di tempo pieno presso un'Università pubblica.*" e che, pertanto, l'omesso riversamento sul conto dell'entrata del bilancio

dell'amministrazione di appartenenza dei proventi derivanti da una siffatta attività costituisce illecito erariale ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7 *bis*, del d.lgs. n. 165/2001. Ha precisato che il danno da omesso riversamento è configurabile non solo nel caso di esercizio di attività *extra* istituzionali autorizzabili e, tuttavia, non autorizzate ma anche nel caso di attività assolutamente incompatibili e, quindi, non autorizzabili. Ha, infatti, sottolineato che l'art. 6, decimo comma, della legge n. 240/2010, il quale ha introdotto un regime di incompatibilità meno stringente per i professori universitari a tempo pieno, "*non ha mai inteso rendere compatibile con il tempo pieno lo svolgimento di attività libero-professionale per i docenti universitari.*". L'attore pubblico ha, inoltre, evidenziato che la condotta del convenuto ha determinato un occultamento doloso del danno derivante dalla omessa comunicazione all'ateneo di appartenenza dello svolgimento di incarichi *extra* istituzionali retribuiti, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di trasmissione alla Procura regionale della notizia di danno da parte della Guardia di Finanza (26 giugno 2020) e che la stessa è connotata da dolo, considerato che il prof. Aguglia non poteva ignorare che l'attività libero professionale svolta era incompatibile con il proprio impegno lavorativo a tempo pieno, ove, peraltro, si consideri che, in diversi casi, ha chiesto l'autorizzazione dell'ateneo per lo svolgimento di attività retribuita autorizzabile avente carattere occasionale di natura scientifica e divulgativa, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. La condotta del convenuto sarebbe, comunque, connotata da colpa grave per avere inspiegabilmente violato l'obbligo di servizio come sopra descritto. Da qui la domanda risarcitoria per il complessivo importo di euro 392.954,10 pari ai compensi indebitamente percepiti, quale

titolare di partita IVA, per lo svolgimento di visite specialistiche presso il suo studio privato.

3. L'invito a dedurre è stato ritualmente notificato al convenuto l'8 novembre 2024. Quest'ultimo ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni difensive senza istanza di audizione personale. L'attore pubblico non ha, tuttavia, ritenuto superata la contestazione di responsabilità dalle difese dell'incolpato per le ragioni ampiamente esposte nell'atto di citazione.

4. Con decreto presidenziale n. 3/2025 del 30 dicembre 2024, è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all'atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto il 2 gennaio 2025 nel domicilio digitale eletto presso il difensore nominato con le deduzioni difensive.

5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6 marzo 2025, si è costituito il prof. Umberto Aguglia ed ha chiesto, in via principale, di rigettare integralmente la domanda risarcitoria; in via subordinata, di assolvere il convenuto per assenza di dolo o colpa grave; in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la prescrizione dell'azione erariale; in via di ulteriore subordine, di quantificare il danno in misura diversa e più ridotta, tenuto anche conto del fatto che gli importi contestati sono stati considerati al lordo delle trattenute previdenziali, facendo anche ricorso all'esercizio del potere riduttivo. Secondo la difesa del convenuto, il prof. Aguglia era autorizzato a svolgere l'attività libero professionale perché lo stesso, quale direttore del Centro regionale epilessie presso l'Azienda ospedaliera "*Bianchi – Melacrino Morelli*" di Reggio Calabria, la cui attività è regolata da una convenzione tra l'Università "Magna Gr*ae*cia" di Catanzaro e la medesima azienda, è legato da una

"*rapporto non esclusivo ad orario unico*" in forza della delibera dell'azienda ospedaliera n. 512/2006 del 26 settembre 2006. Ha aggiunto che l'Università era a conoscenza dell'attività libero professionale con partita IVA del convenuto, perché quest'ultimo ha comunicato alla amministrazione la propria richiesta del 29 novembre 2011, indirizzata all'azienda ospedaliera, di passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo con svolgimento di attività *intra* muraria. Pertanto, ha continuato a svolgere l'attività libero professionale nella convinzione che fosse perfettamente legittima. Inoltre, non ha mai percepito l'indennità di esclusiva del rapporto, in conseguenza della mancata accettazione della istanza di passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo con esercizio dell'attività intramuraria. Pertanto, il convenuto ha anche contestato la esistenza della fattispecie di occultamento doloso del danno rappresentata dall'attore pubblico, e ciò anche in considerazione del fatto che ha trasmesso annualmente all'ateneo la propria dichiarazione dei redditi, dalla quale si evince chiaramente il reddito percepito per l'attività libero professionale in contestazione. Inoltre, le condotte delle due amministrazioni interessate, come sopra specificate, avrebbero indubbiamente generato nell'incolpato un legittimo affidamento che risulta del tutto incompatibile con una condotta gravemente colposa, contestata in via subordinata dal Procuratore regionale. Ne deriva che l'azione erariale si sarebbe, in ogni caso, prescritta per il periodo antecedente al quinquennio dalla notificazione dell'invito a dedurre. Ha aggiunto che, anche nel caso in cui il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla data di trasmissione della denuncia di danno (26 giugno 2020), devono essere, comunque, considerati prescritti gli importi riferiti al precedente quinquennio, con la conseguenza che non

possono essere richieste le somme percepite dal convenuto fino al 25 giugno 2015. Ha, altresì, sottolineato che il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, con il quale gli sono state notificate le risultanze dell'accertamento sulla attività libero professionale incompatibile con il tempo pieno, risale al 9 gennaio 2020 e che, pertanto, devono, eventualmente, ritenersi prescritte tutte le somme percepite fino all'8 gennaio 2015 o quelle percepite fino al 25 gennaio 2015, posto che la comunicazione da parte dell'organo investigativo all'Università in ordine all'asserita attività incompatibile è avvenuta il 26 gennaio 2021. Ha, quindi, contestato la sussistenza dell'elemento psicologico della responsabilità amministrativa, sia *sub specie* di dolo che di colpa grave, per le ragioni esposte in precedenza. Ha, infine, evidenziato la insussistenza del danno erariale, considerato che il prof. Aguglia ha integralmente svolto i propri compiti didattici, assistenziali e istituzionali, e, in via subordinata, la errata quantificazione dell'addebito contestato, perché gli importi contestati sono tutti considerati al lordo delle trattenute previdenziali mentre occorre fare riferimento all'importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente e perché "*laddove venisse ravvisata un'illegittimità della condotta del Prof. Aguglia essa sarebbe comunque il risultato di concause, tra cui la condotta inappropriata dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria e quella omissiva dell'Università che non ha disposto i dovuti controlli*".

6. Nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, la Procura regionale ha concluso per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione e la difesa del convenuto, nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, ha insistito per il rigetto delle

domande attoree. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Questo Collegio ritiene, in via preliminare, che l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto debba essere esaminata congiuntamente al merito della domanda attorea, attesa la sua intima connessione in fatto e in diritto con la pretesa risarcitoria dedotta in giudizio dall'attore pubblico, la quale risulta, peraltro, meritevole di accoglimento nei termini di seguito spiegati.

7.1 La Procura regionale ha convenuto in giudizio il prof. Umberto Aguglia chiedendone la condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'Università "Magna Gr*ae*cia" di Catanzaro, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7 *bis*, del d.lgs. n. 165/2001, per l'omesso riversamento dei compensi indebitamente percepiti per lo svolgimento di attività libero-professionale *extra* istituzionale non autorizzabile. A sostegno della domanda, l'attore pubblico ha rappresentato che, come risulta dall'allegata denuncia di danno, il convenuto, pur essendo in servizio come docente universitario a tempo pieno, avrebbe svolto attività libero-professionale non consentita presso lo studio privato, assolutamente incompatibile con il suo inquadramento.

7.2 Come è noto, il lavoratore pubblico, a differenza di quello privato, è soggetto ad un preciso regime di incompatibilità, che preclude allo stesso, in costanza di rapporto di lavoro, la "possibilità" di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali, artigiane, professionali, di impiego alle dipendenze di privati e di assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro. Tale regime giuridico è stato introdotto in ossequio al dovere costituzionale di esclusività e di fedeltà del pubblico dipendente alla amministrazione per la quale svolge la propria attività lavorativa, ai sensi dell'art. 98 della

Costituzione. Il dovere di esclusività è posto, inoltre, a garanzia del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Carta costituzionale. Pertanto, le disposizioni che regolano la materia sono attuative dei sopra richiamati precetti costituzionali ed inderogabili da fonti secondarie, al punto che il legislatore, con l'art. 2, primo comma, lett. c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, espressamente richiamato dall'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ha sottratto la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego alla contrattazione collettiva. L'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico è previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, norma riconfermata integralmente dall'art. 53, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001. In forza di tale disposizione, vige una generale estensione per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli non contrattualizzati, della disciplina delle incompatibilità di cui al Testo unico degli impiegati civili dello Stato, fatte salve le disposizioni speciali vigenti. È, altresì noto, che "*Dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 TUPI (i casi possono essere molteplici).*" (cfr., tra le altre, Cassazione civile, Sez. lav., 1.12.2020, n. 27420). Per i docenti universitari, la disciplina generale sopra richiamata è in parte integrata e in parte derogata dalla disciplina recata dall'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 6 della legge n. 240/2010 e, a decorrere dal 22

giugno 2023, dall'art. 9, commi 2 *bis* e 2 *ter*, del d.l. n. 44/2023. Pertanto, la disciplina delle incompatibilità dei docenti universitari come definita dalla normativa sopra richiamata "*costituisce la lex specialis, sicché si pone in deroga rispetto a tutte quelle previsioni del D.Lgs. n. 165/2001, che siano oggettivamente incompatibili con le nuove e più specifiche disposizioni della riforma.*" e, pertanto, "*mentre le "attività di collaborazione scientifica e di consulenza" possono essere espletate liberamente, per le funzioni "didattiche e di ricerca", a seguito della riforma Gelmini, occorre indubbiamente la previa autorizzazione del rettore. Analogamente, occorre un provvedimento autorizzativo per l'espletamento, in via del tutto occasionale, di quegli incarichi qualificabili come attività libero – professionale*" mentre "*Qualora si tratti di un'attività di carattere continuativo, ogni autorizzazione sarebbe inutiliter data, per assoluta incompatibilità con il regime di insegnamento a tempo pieno.*" (cfr. in termini, Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 121/2025).

7.3 Tuttavia, ai fini dell'esame della fattispecie in esame, assume particolare rilievo la complessa disciplina dei rapporti tra le università e il Servizio sanitario nazionale, considerata la produzione in giudizio da parte del convenuto degli atti relativi all'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, con il conseguente esercizio dell'attività libero professionale *intramoenia* con decorrenza 1° febbraio 2012, ai sensi dell'art. 2 *septies* del d.l. n. 81/2004. Al riguardo, si osserva che il d.lgs. n. 517/1999 disciplina il rapporto di lavoro dei docenti universitari impegnati nell'esercizio di funzioni assistenziali. In particolare, l'art. 5, secondo comma, del menzionato decreto legislativo dispone che "*Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio*

dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.".

Il successivo terzo comma dispone che ai docenti che svolgono attività assistenziale si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni di cui agli articoli 15, 15 *bis*, 15 *ter*, 15 *quater*, 15 *quinquies*, 15 *sexies* e 15 *novies*, secondo comma, del d.lgs. n. 502/1992. Con particolare riguardo all'esercizio dell'attività libero professionale, l'art. 5, commi 7 e 12, del d.lg. n. 517/1999 cit. dispone che l'esercizio dell'attività *intra* muraria comporta l'opzione per il regime di tempo pieno, mentre l'esercizio di quella *extra* muraria comporta l'opzione per il regime di tempo definito. L'art. 15 *quater* del d.lgs. n. 502/1992 prevede che i dirigenti sanitari che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale *intra* muraria "*sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo*" che, ai sensi del successivo art. 15 *quinquies*, "*comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.*" (primo comma). Il rapporto di lavoro in regime di esclusiva comporta, inoltre, che l'esercizio dell'attività professionale avvenga al di fuori dell'impegno di servizio "*nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione*", con la "*possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture*", con la "*possibilità di partecipazione ai proventi di*

attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati." (secondo comma, lett. a), b), c) e d)) e, "*in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, ferma restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi.*" (comma 10). Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, anche con riferimento al personale universitario (art. 4, comma 2), ha previsto che l'attività libero-professionale *intra* muraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario è esercitata fuori dall'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio (art. 2, comma 1) nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art. 15 *quinquies*, terzo comma, del d.lgs. n. 502/1992. Ha, in particolare, precisato che l'esercizio dell'attività libero-professionale *intra* muraria in studi professionali (*intramoenia* allargata) deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda, che

ne definisce i volumi, e deve essere svolta in un'unica sede nell'ambito del territorio della regione. Infine, l'art. 53, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001, conferma la vigenza della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4, settimo comma, della legge n. 412/1991 e il successivo sesto comma dispone che i commi da 7 a 13 dell'art. 53 cit. si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, tra cui sono compresi "*le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.*", sicché anche per i medici e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale vale il disposto dei commi 7 e 7 *bis* del già menzionato art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, considerato, peraltro, che il terzo capoverso del comma 7 cit. dispone espressamente che "*Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.*".

7.4 Appare, pertanto, evidente che, in ragione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti universitari impegnati nell'esercizio di funzioni assistenziali sopra indicata, "*il principio di esclusività, di cui all'art. 98 della Costituzione, posto a garanzia della preservazione delle energie lavorative del pubblico dipendente – anche sanitario – e principale presidio dell'obbligo di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (così Corte cost., sent. n. 98 del 2023 e n. 241 del 2019) è ormai suscettibile di attenuazione, nel senso che l'obbligo di riservare all'ufficio di appartenenza tutte le energie lavorative non è assoluto, ma temperato.*", sicché "*non ogni attività "esterna" o "collaterale" compromette o pregiudica il connotato dell'esclusività: una eventuale compromissione o pregiudizio deve essere di volta in volta, in concreto,*

verificata e, solo laddove, all'esito di una documentata analisi, se ne constati l'esondazione dall'alveo del consentito, potrà predicarsi la sussistenza di un'attitudine lesiva." con la conseguenza che "*dalla normativa di riferimento, che contempla la possibilità di esercitare l'attività professionale fuori del rapporto di dipendenza con l'amministrazione sanitaria, sia pure a determinate condizioni e al ricorrere di predefiniti presupposti, per il caso del medico che svolga attività professionale – sia intra-muraria, che intra-muraria allargata o extra-muraria -, ove siano violati i limiti entro i quali dette attività siano consentite, non potrà comunque parlarsi di svolgimento di attività assolutamente vietate, ma si tratterà, comunque, di svolgimento di attività professionale consentita, che in quanto svolta in violazione dei ridetti condizioni e presupposti, può profilarsi in concreto come (relativamente) incompatibile, anche con specifico riguardo alla violazione del diritto di esclusiva e, pertanto, può causare danno erariale, danno che, secondo l'ordinario regime probatorio, deve essere dimostrato dalla procura, unitamente alle altre componenti della responsabilità amministrativo-contabile, non vertendosi in ipotesi di responsabilità formale o sanzionatoria.*" (cfr. da ultimo, Sez. III App., sentenza n. 22 del 18 febbraio 2025).

7.5 La *notitia damni* della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Reggio Calabria di Reggio Calabria, acquisita al protocollo della Procura regionale il 26 giugno 2020, ha accertato che il prof. Umberto Aguglia, professore ordinario in regime di impiego a tempo pieno, giusto decreto rettorale n. 716 dell'8 settembre 2009, è stato titolare di partita IVA n. 0271617084 dal 1° marzo 2012 al 16 gennaio 2020, e che, negli anni dal 2013 al (30 giugno) 2018, ha svolto in via continuativa attività professionale

privata (*extramoenia*) senza la prescritta autorizzazione dell'ateneo, percependo compensi per l'importo complessivo di euro 392.954,10, risultante dai registri IVA vendita e dalle ricevute fiscali emesse per visite specialistiche, acquisiti dall'organo investigativo. L'accertamento di tale attività illecita, perché svolta in violazione delle disposizioni che regolano l'attività libero professionale dei docenti universitari medici sopra richiamate, non è stata contestata dal convenuto. Quest'ultimo ha, viceversa, affermato che, in ragione dei provvedimenti di nomina a direttore del Centro regionale per le epilessie presso l'Azienda ospedaliera "*Bianchi- Melacrino - Morelli*" di Reggio Calabria, sarebbe stato inquadrato in un rapporto di lavoro non esclusivo ad orario unico, che, infatti, ha comunicato all'ateneo di appartenenza l'istanza di passaggio da rapporto di lavoro non esclusivo a rapporto esclusivo con svolgimento dell'attività *intra* muraria, autorizzata dall'azienda ospedaliera, che l'autorizzazione in esame è stata revocata senza che però l'università provvedesse alla sua disapplicazione, che, pertanto, in assenza di contestazione da parte dell'ateneo, "*ha continuato a svolgere la stessa attività che esercitava prima, nella convinzione che fosse perfettamente legittima*" e che, comunque, "*non ha mai percepito l'indennità di "esclusiva del rapporto""*. Ha aggiunto che "*era da ritenersi autorizzato a svolgere l'attività, per cui pare improprio contestargli la violazione dell'obbligo del rapporto "a tempo pieno" e, ancor di più, che abbia "occultato" all'Amministrazione tale attività.*". Le affermazioni del convenuto sono destituite di fondamento sia in punto di fatto che in punto di diritto. Al riguardo, è bene sottolineare che quest'ultimo è stato nominato direttore del Centro regionale per assistenza, diagnosi, studio e ricerca delle epilessie dell'azienda ospedaliera reggina ai sensi della legge regionale n.

38/1996, e successive modifiche e integrazioni, perché "*Docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro, con almeno 10 anni di laurea, specializzazione in Neurologia, qualifica assistenziale almeno di "aiuto" (o dirigente di primo livello) e con documentata esperienza epilettologica in campo scientifico e clinico.*" e, pertanto, ha mantenuto "*lo stato giuridico dell'Ente di provenienza.*". Ne deriva che è stato autorizzato a svolgere l'attività assistenziale presso la menzionata struttura sanitaria regionale ma è rimasto dipendente dell'università, quale professore a tempo pieno della Facoltà di Medicina dell'Università "*Magna Graecia*" di Catanzaro (inquadramento mantenuto fino al 1° novembre 2020, data a decorrere dalla quale è stato viceversa inquadrato nel ruolo di professore ordinario con regime di impegno a tempo definito, giusto decreto rettorale n. 1091 del 28 settembre 2020). Infatti, in applicazione della legge regionale n. 38/1996 cit., la convenzione che regola i rapporti tra l'università e l'azienda ospedaliera ha precisato che il prof. Aguglia "*mantiene lo stato giuridico di Docente Universitario e la perequazione economica corrispondente alla qualifica funzionale relativa all'assistenza*" mentre "*L'Azienda ospedaliera si impegna a versare mensilmente all'Università le somme relative alla perequazione economica corrispondente alla qualifica funzionale relativa all'assistenza ed ogni altro compenso o retribuzione integrativa del direttore, ai sensi del capo 4 punto 1°) dell'allegato alla su citata L.R. n. 38/96.*" (cfr. deliberazione n. 403 del 28 febbraio 1997 del direttore generale dell'Azienda ospedaliera "*Bianchi -Melacrino - Morelli*"; id., Decreti rettorali n. 79 del 27 gennaio 2011 e n. 1178 del 24 novembre 2015, art. 2, ove si legge che "*Il Prof Umberto Aguglia mantiene lo stato giuridico di docente universitario e la perequazione economica corrispondente alla qualifica funzionale relativa*

all'assistenza"). Ne deriva che il rapporto di lavoro è rimasto totalmente incardinato presso l'ateneo catanzarese mentre l'azienda ospedaliera, in base alla disciplina regionale e al rapporto convenzionale sopra descritti, si è limitata a corrispondere mensilmente all'ateneo l'indennità integrativa speciale assistenziale, parametrata alla differenza tra il trattamento economico goduto quale professore di I fascia e quello di direttore di struttura complessa ospedaliera, area medica, con rapporto non esclusivo ad orario unico. È di tutta evidenza che il riconoscimento dei compensi da corrispondere all'ateneo per lo svolgimento dell'attività assistenziale non ha comportato un diverso inquadramento giuridico del rapporto di lavoro, tale da consentire al docente universitario lo svolgimento dell'attività libero professionale *extra* muraria sopra descritta, la quale, come si è detto, non è consentita ai professori a tempo pieno e, infatti, non è stata autorizzata. A ciò si aggiunga che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale *intramoenia*, in ragione dell'accoglimento della istanza di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo del 20 novembre 2011, ai sensi dell'art. 2 *septies* del d.l. n. 81/2004, a far data dal 1° gennaio 2012, concessa dall'azienda ospedaliera, con nota prot. n. 114 del 19 gennaio 2012 del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, e dall'Università di Catanzaro, con decreto rettorale n. 244 del 29 marzo 2012, consentiva al professore universitario (a tempo pieno) lo svolgimento di attività libero professionale all'interno della struttura sanitaria di appartenenza, nei limiti e nelle forme stabilite dagli artt. 5, commi 2, 3, 7 e 12, del d.lgs. n. 517/1999, 15 *quater* e 15 *quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e dal d.p.c.m. 27 marzo 2000. Risulta *per tabulas* che l'attività svolta dal prof. Umberto Aguglia dal 2013 al 2018 era del tutto diversa, perché svolta

in regime di partita IVA presso lo studio privato sito in Via Giuseppe De Nava n. 40/B di Reggio Calabria, e assolutamente svincolata da qualsivoglia rapporto funzionale con l'ateneo e che le somme percepite a tale titolo dal convenuto non sono state riversate in tutto o in parte all'amministrazione universitaria di appartenenza, in conformità alla già menzionata disciplina, configurandosi, pertanto, il doloso svolgimento di fatto di attività *extramoenia* da parte di primario-professore universitario che aveva formalmente optato per il tempo pieno (cfr. in termini, Sez. III App., sentenza n. 7/2019). Mette conto evidenziare, inoltre, che l'autorizzazione in questione è stata immediatamente revocata dall'azienda ospedaliera con nota prot. n. 433 del 2 marzo 2012, sulla base della nota prot. n. 2101 del 23 febbraio 2012 del direttore della UOC Gestione risorse umane ove, tra l'altro, si legge che "*Nella delibera di convenzione stipulata a seguito della legge n. 38/1996 e seguenti non è contemplato il rapporto di dipendenza sinallagmatico tra l'Azienda Ospedaliera e il direttore del Centro di Epilessia*" e, pertanto, "*non si configura un rapporto di lavoro esclusivo poiché: il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con un impegno orario contrattualmente definito*". La revoca del provvedimento non risulta essere stata comunicata dal convenuto all'università, malgrado l'interposto divieto di svolgere qualsiasi attività libero professionale formalizzato dall'azienda ospedaliera con la richiesta di restituzione dei bollettari consegnati a tale scopo, il quale, per sua stessa ammissione, ha continuato a svolgere l'attività privata *extra* muraria in difformità dall'autorizzazione

universitaria, erroneamente concessa sulla base del provvedimento dell'azienda ospedaliera poi revocato. Risulta, pertanto, evidente che, in carenza di espressa autorizzazione, il convenuto ha svolto illecitamente l'attività libero professionale *extra* muraria in danno dell'ateneo catanzarese, tenuto all'oscuro della stessa (ove si consideri che, se l'ateneo ne fosse stato al corrente, lo avrebbe collocato a tempo definito), e che tale condotta integra pienamente, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di illecito erariale che questo Collegio qualifica, a differenza del P.M. contabile, nello svolgimento di attività libero professionale *extra* muraria relativamente incompatibile, in considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali d'appello sopra richiamati. Ne deriva che, trattandosi di attività libero professionale autorizzabile ma non autorizzata nei confronti di docente universitario a tempo pieno, i compensi indebitamente percepiti devono essere interamente versati nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università "Magna Gr*ae*cia" di Catanzaro per essere destinato ad incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti, ai sensi dei commi 7 e 7 *bis*, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. La fattispecie in esame rientra, infatti, tra quelle riconducibili all'esercizio illecito di attività relativamente incompatibili e, pertanto, come affermato di recente dalla sentenza n. 1/2025/QM/PROC del 22 gennaio 2025 delle Sezioni riunite di questa Corte, "*L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in*

essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili.". Mette conto evidenziare, infine, che alcun rilievo assumono le ulteriori argomentazioni difensive del docente in ordine alla insussistenza del pregiudizio patrimoniale, per inesistenza di situazioni di conflitto di interessi. Secondo la difesa del convenuto, quest'ultimo avrebbe svolto "*costantemente la sua attività didattica, integrandola con iniziative culturali e di studio e la passione con cui ha dedicato il suo impegno didattico e assistenziale ampiamente riconosciuta dagli stessi studenti e degenti oltre che dall'Ateneo che lo ha voluto nei suoi Organi rappresentativi*" e avrebbe, inoltre, svolto "*un'ampia attività scientifica e di ricerca svolta per conto dell'Università, documentata da una rilevate produzione pubblicistica che lo vede autore e coautore di pubblicazioni, tutte di rilevanza nazionale e internazionale*". Al riguardo, a prescindere dal fatto che tali affermazioni non sono state provate, è sufficiente osservare che la contestazione erariale ha ad oggetto esclusivo il danno da omesso riversamento e, quindi, da mancata entrata, derivante dallo svolgimento di attività liberoprofessionale *extra* muraria autorizzabile ma non autorizzata, e non anche il danno da alterazione del sinallagma contrattuale, rispetto al quale si sottolinea, peraltro, che "*contrariamente allo status di Professore a tempo definito, il regime a tempo pieno comporta il pieno rispetto non solo dei vincoli orari minimi relativi agli obblighi didattici, ma anche quelli – senza limiti di orario – di ricerca, la cui violazione si realizza con il sol fatto di aver distratto tempo e energie per l'effettuazione di attività professionale che, invece, non sarebbe stata preclusa a fronte di un regime stipendiale minore; ciò a prescindere dalla quantità e dalla qualità della produzione scientifica dell'interessato.*" (cfr. in termini, Sez. I App., sentenza n. 28/2022; id. Sez. II App., sentenza n.

197/2021).

7.6 Appare a questo punto evidente la infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Secondo il prof. Aguglia, la pretesa risarcitoria si sarebbe prescritta per il decorso dell'ordinario termine quinquennale di prescrizione, perché non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso dell'attività *extra* istituzionale svolta. Infatti, dal 2017, avrebbe trasmesso all'amministrazione universitaria la propria dichiarazione dei redditi dalla quale risultavano anche i compensi percepiti per l'attività libero-professionale oggetto dell'azione di responsabilità. Il docente universitario sarebbe stato, peraltro, autorizzato, sia dall'università che dall'azienda ospedaliera, a svolgere attività libero-professionale con la nomina a Direttore del Centro per le epilessie, e, comunque, le due amministrazioni erano a conoscenza dell'attività libero professionale con partita IVA, perché oggetto della comunicazione del 29 novembre 2011 di passaggio da rapporto non esclusivo a rapporto esclusivo con svolgimento di attività *intra* muraria. Come si è già detto, tali affermazioni sono prive di fondamento sia in punto di fatto che in punto di diritto sia perché il rapporto di lavoro è rimasto totalmente incardinato presso l'ateneo catanzarese e, quindi, il riconoscimento dei compensi per lo svolgimento dell'attività assistenziale non ha comportato un diverso inquadramento giuridico del rapporto di lavoro, sia perché non vi è stata alcuna autorizzazione allo svolgimento della professione privata *extra* muraria, posto che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale *intramoenia* consentiva solo lo svolgimento di attività libero professionale all'interno della struttura sanitaria, e sia perché l'autorizzazione in questione è stata immediatamente revocata dall'azienda ospedaliera e tale circostanza non risulta essere stata

comunicata all'ateneo catanzarese, malgrado l'interposto divieto di svolgere qualsiasi attività libero professionale formalizzato dall'azienda ospedaliera con la richiesta di restituzione dei bollettari consegnati a tale scopo. Ne deriva che il convenuto ha omesso di chiedere all'ateneo di appartenenza l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività libero professionale *extra* muraria, sicché la comunicazione del 23 novembre 2011, indirizzata all'università e all'azienda, appare più come un tentativo di occultare la professione privata svolta *contra legem*, e che la omessa richiesta, oltre alla mancata comunicazione della revoca, costituisce una grave violazione di "*un preciso dovere di servizio espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 e 1375 cod. civ., la cui violazione consente di ritenere integrato l'occultamento doloso del danno, che può dirsi scoperto solo all'esito degli accertamenti investigativi all'uopo espletati; con l'ulteriore puntualizzazione per cui: "Il predetto occultamento doloso può, infatti, consistere anche in un comportamento semplicemente omissivo del dipendente, che tralascia di compiere un atto dovuto, prescritto per legge" (Sez. II, App., n. 284/2022).*" (cfr., da ultimo, Sez. III App., sentenza n. 79/2025), che "*Non assume rilievo la circostanza che il docente non si sia attivato per nascondere all'Ateneo le attività extra-istituzionali, ma le abbia esercitate apertamente, provvedendo ai correlati adempimenti fiscali e contributivi.*" e che, pertanto, "*I descritti comportamenti non sono idonei a integrare l'assolvimento degli obblighi di informazione che dovevano essere ottemperati, né è sufficiente a rendere edotto il datore di lavoro dell'attività extra-lavorativa svolta, la menzione dei progetti relativi agli incarichi contestati nel curriculum vitae del docente, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.*" (cfr. Sez. III App. sentenza n. 79/2025 cit.). Sotto

altro profilo, risulta, altresì, evidente che l'amministrazione universitaria versava nella piena impossibilità di conoscere la fattispecie di danno, essendo stata prospettata, nella richiamata opzione, "*una situazione differente rispetto alle attività ulteriormente svolte e come tale idonea a superare l'ordinaria diligenza del danneggiato, espressione del principio di autoresponsabilità, in modo tale che neanche con l'impiego di normali controlli l'amministrazione danneggiata avrebbe potuto conoscere l'esistenza del danno (Sez. Giur. App. Sicilia, sent. n. 64/2024, I App. sent. n. 239/2024)*" (cfr. da ultimo, Sez. I App., sentenza n. 42/2025). E ciò a prescindere dalla circostanza, già evidenziata, che nel caso in cui l'ateneo fosse stato a conoscenza di una tale attività avrebbe dovuto collocare il prof. Umberto Aguglia nel ruolo dei professori a tempo definito. Né assume rilievo l'asserita trasmissione all'ateneo della dichiarazione dei redditi, relativa agli anni 2017 e 2018, nella quale sono riportati anche i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale, che costituirebbe assolvimento dell'obbligo di comunicazione. In disparte il fatto che il convenuto non ha trasmesso tale dichiarazione anche per le altre annualità in contestazione (2013 – 2016), si osserva che, come risulta dalla documentazione versata in atti dal prof. Aguglia, la trasmissione della dichiarazione dei redditi rientrava nel novero degli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza per essere stato eletto nel Consiglio di amministrazione dell'Università di Catanzaro per il triennio 2017/2020 e, pertanto, in tale contesto, la mera trasmissione della dichiarazione dei redditi, anche in considerazione della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, non integra l'assolvimento degli specifici obblighi di informazione (e di richiesta di specifica autorizzazione) che dovevano essere ottemperati, né era

sufficiente a rendere edotto il datore di lavoro dell'attività *extra* muraria, anche in ragione del fatto che l'ateneo aveva preso atto (erroneamente) solo dello svolgimento dell'attività *intra* muraria, la quale, come si è detto, sembra essere stata comunicata all'amministrazione all'evidente scopo di "scudare" l'attività illecita effettivamente svolta. Al riguardo, è bene ricordare, inoltre, che "*Secondo consolidata giurisprudenza di queste sezioni di appello, grava sul pubblico dipendente un generale obbligo di ostensione degli incarichi extra istituzionali retribuiti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, in ossequio al principio costituzionale sancito dall'art. 98 Cost., per cui "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.*" e che "*Tale regola è stata più volte affermata anche con riferimento ai professori universitari a tempo pieno: cfr. Sez. II appello, sentenze nn. 369 e 125 del 2021.*" (cfr. da ultimo, Sez. II App., sentenza n. 196/2024). Il professor Aguglia avrebbe dovuto, pertanto, comunicare all'ateneo, chiedendone la relativa autorizzazione, lo svolgimento dell'attività libero professionale *extramoenia* precisandone tempi e modi di svolgimento, oltre che i relativi compensi, al fine di consentire all'amministrazione di valutare la compatibilità della stessa con il ruolo di professore universitario a tempo pieno, titolare, inoltre, di ulteriore incarico di direttore del Centro per le epilessie della Regione Calabria presso il quale era stato autorizzato a svolgere la propria attività assistenziale. Nel caso di specie, è, infatti, provato e non contestato che il docente abbia esercitato attività libero-professionale *extramoenia* senza le relative autorizzazioni, sì da indurre a ritenere che abbia consapevolmente e volutamente omesso di informare l'ateneo di appartenenza circa la natura e la tipologia di prestazioni rese in favore di terzi, non potendosi, peraltro, ritenere che quest'ultimo

avesse la possibilità di acquisire altrimenti cognizione delle attività private svolte dal medesimo e tanto meno dei corrispettivi a tal fine ricevuti, in assenza della doverosa informazione. Ricorre, pertanto, la fattispecie di occultamento doloso del danno e il termine quinquennale di prescrizione non può che decorrere dalla data della sua scoperta, avvenuta in ragione della trasmissione alla Procura regionale della denuncia di danno del 26 giugno 2020. L'amministrazione danneggiata è stata, infatti, informata della sussistenza della fattispecie di illecito erariale in contestazione solo con nota prot. n. 0005203 del 26 gennaio 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica. Con il verbale di constatazione dell'attività investigativa svolta e di contestazione dell'attività *extra* muraria illecitamente esercitata del 9 gennaio 2020, redatto in contraddittorio con il soggetto interessato, l'organo investigativo ha solo dato atto della complessa attività di indagine svolta e contestato al convenuto i profili di irregolarità accertati, consistenti nell'avere "*svolto attività extra istituzionale in forma "libero-professionale/extramuraria*" *in taluni casi in assenza delle prescritte autorizzazioni*" e di avere "*certificato compensi percepiti mediante l'emissione di ricevute fiscali emesse con la P.I. nr.: 02716170804.*". Tale verbale non risulta essere stato notificato all'università e, pertanto, non vi è prova del fatto che l'amministrazione è venuta a conoscenza in tale data dell'illecito oggetto di contestazione erariale, con la conseguente anticipazione del decorso del termine prescrizionale. Ne deriva che, poiché il *dies a quo* della prescrizione decorre, come correttamente affermato dall'organo requirente, dal 26 giugno 2020, data in cui ha acquisito la denuncia di danno da parte della Guardia di Finanza, e l'invito a dedurre è stato notificato al prof. Aguglia l'8 novembre

2024, l'azione erariale non si è prescritta.

7.7 Sussistono, inoltre, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al convenuto derivanti dall'omesso versamento dei compensi indebitamente percepiti. Infatti, è di solare evidenza il nesso di causalità tra la condotta illecita come sopra descritta e la indebita percezione delle somme per lo svolgimento di visite specialistiche non autorizzate presso lo studio privato del convenuto, nell'arco di un quinquennio, in condizione di sistematicità e con l'impiego di partita IVA (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. I App., sentenze n. 308/2023 e n. 28/2022; Sez. giur. Lombardia, sentenza n. 89/2023; da ultimo, Sez. giur. Lazio, sentenza n. 135/2025) per come accertato dall'organo investigativo. Del pari fondata è la pretesa attorea sotto il profilo della esistenza del profilo soggettivo della responsabilità erariale. La condotta illecita del convenuto risulta, infatti, connotata da "dolo evidente", ove si consideri che, a fronte di un quadro normativo ben chiaro e conosciuto (il docente ha presentato, infatti, opzione per il rapporto di lavoro esclusivo e il conseguente svolgimento di attività libero-professionale *intra* muraria), il prof. Umberto Aguglia ha reiteratamente violato la normativa di settore posta a fondamento del suo rapporto di lavoro, al punto da occultare all'amministrazione danneggiata lo svolgimento dell'illecita attività *extra* muraria, mediante l'esercizio della menzionata opzione, e la revoca dell'autorizzazione a tale scopo rilasciata dall'azienda ospedaliera. Tale condotta, che risulta inequivocabilmente *per tabulas*, costituisce indice sintomatico della intenzionalità di esercitare attività del tutto incompatibili con lo svolgimento della professione *intra* muraria che, anche nella declinazione di *intramoenia* allargata, doveva essere svolta secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina

già esposta. Non va, inoltre, sottaciuta la costanza della condotta illecita per un così rilevante arco temporale (2013 – 2018), dalla quale si evince con chiarezza la volontà del docente universitario di realizzare il suo esclusivo interesse economico in palese contrasto con lo *status* di docente universitario a tempo pieno, legittimato quindi solo a svolgere attività assistenziale libero professionale *intra* muraria, e, quindi, l'intenzionalità della condotta (cfr. in termini, da ultimo, Sez. II App., sentenza n. 196/2024; id. sentenze n. 122/2023 e n. 165/2021). Ad ulteriore conferma della condotta dolosa, nascente dalla piena consapevolezza della disciplina di settore violata, è appena il caso di sottolineare che il prof. Umberto Aguglia era pienamente consapevole della disciplina di settore in esame, al punto da avere chiesto, in più occasioni, l'autorizzazione all'università per lo svolgimento di alcune attività retribuite autorizzabili, e che, a seguito dell'apertura dell'indagine della Guardia di Finanza, ha mutato il suo stato giuridico con l'inquadramento nel ruolo di professore ordinario con regime d'impegno a tempo definito, giusto decreto rettorale n. 1091 del 28 settembre 2020.

7.8 In ordine al *quantum* risarcibile, questo Collegio osserva che correttamente quest'ultimo è stato determinato dall'attore pubblico nei compensi percepiti e non riversati all'Università "Magna Gr*ae*cia" di Catanzaro, non contestati dal convenuto, per come accertati dalla Guardia di Finanza nella denuncia di danno del 26 giugno 2020, trattandosi di attività espletate in assenza di autorizzazione ed operando, in questi casi, come si è detto, il disposto del comma 7, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

7.8.1 Inoltre, la domanda subordinata di rideterminazione dell'importo da risarcire per la necessità di defalcare i contributi previdenziali versati appare

priva di fondamento, ove si consideri che, come è noto, i contributi previdenziali "*rappresentano vantaggio futuro per il convenuto*" (cfr. Sez. giur. Lombardia, sentenza n.152/2020) e, pertanto, costituiscono una componente inscindibile del pregiudizio patrimoniale arrecato all'università. Le somme devono, in ogni caso, essere calcolate al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, secondo i principi di diritto enunciati dalle sentenze delle Sezioni riunite di questa Corte nn. 24/2020/QM e 13/2021/QM.

7.8.2 Infine, la descritta condotta dolosa esclude in radice l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito, invocato dal convenuto. È, infatti, noto che l'esercizio di tale potere da parte del giudice contabile "*costituisce criterio di determinazione del quantum di danno risarcibile soltanto con riferimento al grado della colpa accertata, risultando fondato sulla valutazione di circostanze oggettive e soggettive rispetto all'ipotesi di danno contestata (I App., sent. n. 259/2024 e n. 80/2024).*" (cfr., da ultimo, Sez. I App., sentenza n. 42/2025 cit.).

7.8.3 Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro 392.954,10, oltre agli accessori come per legge.

8. Il prof. Umberto Aguglia deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto Umberto Aguglia al pagamento dell'importo di euro 392.954,10 in favore dell'Università "Magna Gr*ae*cia" di Catanzaro, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua

NOTA SPESE Giudizio n. 24132

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	6	€ 96,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 20,67
NOTIFICHE		€ 3,87
ORIGINALE SENTENZA	8	€ 128,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	8	€ 128,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 13,10
DICONSI EURO CINQUECENTODICIASSETTE/64	**TOTALE**	**€ 517,64**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite percezioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in data 06/11/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente